



COMUNE DI MOGGIO UDINESE
Provincia di Udine

INTEGRAZIONE
REGOLAMENTO COMUNALE
POLIZIA MORTUARIA

Adottata con delibera C.C. nr. 4 del 18 febbraio 2011

Art. 45 bis
Sepolture private a tumulazioni/inumazioni pregresse - Istituto dell'immemoriale

1. Per le concessioni in essere prima del 10 febbraio 1976, per le quali non risulta essere stato stipulato il relativo atto di concessione o tale atto non risulti tra quelli del Comune nè può essere prodotto in originale da chi vi abbia interesse, trova applicazione l'istituto dell'"immemoriale", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione, intendendo tale concessione gratuita e perpetua.

2. Il riconoscimento della sussistenza di tale diritto da parte del Comune avviene, con deliberazione della Giunta Comunale, su presentazione di apposita domanda degli interessati, corredata da idonea documentazione, tendente a dimostrare il diritto dei membri della relativa famiglia ad essere ivi sepolti, con riferimento alla discendenza (da dimostrare) dal fondatore del corrispondente manufatto cimiteriale. In particolare dovrà essere dimostrato l'uso continuativo della sepoltura privata da parte della famiglia del richiedente nel tempo, partendo dal fondatore stesso.

3. Tra la documentazione idonea di cui al comma precedente è compresa la prova testimoniale: in tal caso i testimoni dovranno essere ultracinquantenni ed attestare, oltre a quanto di propria conoscenza, anche quella che ne avevano i loro genitori.

4. Ove i fatti risultino comprovati, a seguito di istruttoria da parte del Servizio Tecnico e Tecnico - Manutentivo, con apposita deliberazione della Giunta Comunale si provvederà al formale riconoscimento del diritto di cui sopra. Per tale finalità la Giunta Comunale approverà uno schema - tipo di concessione. Il conseguente atto verrà stipulato, con il richiedente, da parte del Titolare della P.O. Tecnica e Tecnico - Manutentiva e sarà soggetto a registrazione, con spese tutte a carico del concessionario.

5. L'atto di cui al comma precedente dovrà contenere l'individuazione della concessione, le clausole e le condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero dei posti salma realizzati o realizzabili;
- la durata perpetua e il carattere gratuito;
- la/le persona/e del/dei concessionario/i o, nel caso di Enti/Collettività, il legale rappresentante pro-tempore;
- le salme già accolte, quelle destinate ed esservi accolte o i criteri per la precisa individuazione;
- gli obblighi e gli oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

6. Ai fini di cui al precedente comma 5 si precisa che:

- trattasi di tumulazione/inumazione per famiglie e, quindi, trovano applicazione le disposizioni generali stabilite dal Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. 10

settembre 1990, n. 285 e succ. mod. ed int., per le tumulazioni/inumazioni e le estumulazioni/esumazioni (Art. 90);

- il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari. In ogni caso tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro;

- può essere consentita, su richiesta dei concessionari, la tumulazione/inumazione di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti dei concessionari;

- qualora nel manufatto oggetto delle singole concessioni, oltre alle parti destinate a sepolture private, vi siano parti comuni (es. pareti esterne, copertura...) soggette allo specifico regime giuridico della comunione disciplinato dall'art. 1100 e ss. del Codice Civile, tali parti comuni sono di competenza dei concessionari pro - quota indivisa, in proporzione alla cubatura complessiva dei singoli sepolcri privati oggetto delle rispettive concessioni. Nei relativi atti di concessione dovrà essere indicata tale cubatura. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni gravano, quindi, pro - quota sui concessionari i quali, entro sei mesi dalla data delle concessioni, dovranno comunicare al Comune il nominativo di uno di essi, designato a mantenere i rapporti con il Comune stesso, per gli interventi in parola che dovranno essere preventivamente comunicati;

- i concessionari dovranno provvedere a loro cura e spese alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle tombe private;

- trovano applicazione le norme in materia di revoca, decadenza ed estinzione stabilite nel predetto Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. n. 285/1990 e succ. mod. ed int. e le successive norme che nel tempo dovessero essere emanate nella stessa materia, ivi compresi i relativi regolamenti comunali.

7. In particolare, qualora la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura stessa o quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo, può essere dichiarata la decadenza della concessione. La pronuncia della decadenza è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili. In caso di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'Albo Pretorio e nel cimitero, per la durata di 30 gg. consecutivi. La dichiarazione di decadenza compete al Titolare della P.O. Tecnica e Tecnico - Manutentiva, in base all'accertamento dei relativi presupposti.

8. I discendenti del fondatore del sepolcro possono, in luogo, della domanda di cui al precedente 2^a comma, rinunciare con atto scritto alla concessione. In tal caso la rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna. A seguito della rinuncia, il Comune potrà liberamente disporre del sepolcro stesso e provvedere per il rilascio di una nuova concessione, che avrà carattere oneroso e a tempo determinato (99 anni). Nella

determinazione della relativa tariffa si terrà conto delle spese che il Comune abbia dovuto sostenere per la sistemazione del sepolcro.
